



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 32 DEL 21/10/2020

Oggetto: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GIACENTI PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN ORISTANO VIA BRUXELLES - Z.I. NORD, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 6 PARTICELLA 279 SUB 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, GIÀ SEDE OPERATIVA DELLA DITTA DENOMINATA CONECO ITALIA SCARL.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che "*Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*" ed il comma 5 prevede che, "*in particolare, in caso di emergenze sanitarie ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]*";
- che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare alla parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualunque genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, prevedendo che il Sindaco disponga, in caso di violazione del divieto, un'ordinanza per la rimozione, l'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi.
- l'art. 255 del suddetto D. Lgs. 152/2006, al comma 3 sancisce "*chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192 comma 2 (...)* è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni o con la decisione emessa ai sensi



COMUNE DI ORISTANO

dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza all'art. 192 comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187 comma 3".

Vista la sentenza del Tribunale di Oristano n. 17/20 del 10/01/2020 con la quale veniva definito il procedimento penale afferente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 256 del D. Lgs. 152/2000, con applicazione della pena nei confronti degli identificati responsabili, M. A. in qualità di rappresentante legale ed N. P. quale amministratore di fatto della ditta CONECO ITALIA SCARL.

Considerato che, alla luce del sopralluogo eseguito da personale della Polizia Locale in data 13/05/2020 è stato accertato il permanere di considerevoli quantità di rifiuti plastici e cartacei all'interno dell'area e del fabbricato ubicato in Oristano, via Bruxelles Z.I. nord, identificato catastalmente al F. 6 Part. 279 sub 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Vista la nota pervenuta il 11/06/2020, prot. n. 33828 il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale - Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, comunicava ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, l'esito del sopralluogo eseguito in data 04/06/2020 ove si rilevava l'inottemperanza alle prescrizioni impartite di rimozione ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti rilevati entro il termine del 23/02/2020, con permanenza nell'area di ingenti quantitativi di rifiuti.

Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. prevede:

- 1) il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- 2) l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa...;
- 3) che il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti ed il termine entro cui procedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Considerato altresì che, come da istruttoria a cura della Polizia Locale di Oristano, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, l'area ed il fabbricato ubicato in Oristano, via Bruxelles Z.I. nord, identificato catastalmente al F. 6 Part. 279 sub 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di proprietà della s.r.l. "Bongiovanni & Medda" è stato ceduto in locazione alla ditta CONECO ITALIA SCARL dal 12/09/2016 (data inizio attività) al 05/07/2018 (data sfratto esecutivo per morosità) per lo svolgimento delle operazioni di selezione e preparazione al riciclo di materiali plastici, carta e cartone pre e post consumo ed i rifiuti presenti sono riconducibili esclusivamente alla CONECO ITALIA SCARL, con sede legale in Oristano, via De Castro n. 67.



COMUNE DI ORISTANO

Rilevato che la società "Bongiovanni & Medda" ha ripetutamente e per prolungati periodi cronologici consentito l'accesso "controllato" allo stabilimento di via Bruxelles al personale incaricato dalla già locataria CONECO al fine di procedere alla selezione propedeutica e rimozione dei rifiuti ivi presenti, pertanto il deposito incontrollato è esclusivamente ascrivibile alla illecita condotta della ditta CONECO ITALIA SCARL.

Preso atto che nel predetto sito è stato eseguito distinto sopralluogo il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale - Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari il quale impartiva, alla responsabile legale della CONECO ITALIA SCARL, M. A. precise prescrizioni alla quale non veniva dato seguito.

Rilevato che, prossimamente all'immobile già sede della CONECO SCARL, è attivo lo stabilimento ULTRAGAS TIRRENA ove viene imbottigliato e stoccato il gas GPL e che tale zona è stata classificata dall'anno 2007 "*ad alto rischio incendio*".

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa.

Valutato che:

- si ritiene necessario provvedere, al fine di prevenire il rischio di incendi e potenziali danni ambientali ed alla salute pubblica, alla rimozione, smaltimento o recupero di tutti i rifiuti al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale dell'immobile ubicato in via Bruxelles, al F. 6 Part. 279 sub 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- si configura la fattispecie prevista dall'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Vista la comunicazione di avvio di procedimento finalizzato all'emanazione di ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti del 09/09/2020 - prot. 51703, cui la ditta destinataria CONECO ITALIA SCARL non ha dato alcun riscontro

ORDINA

1. alla Signora M.A., quale Legale Rappresentante della ditta "CONECO ITALIA SCARL" con sede legale in Oristano via De Castro n. 67;
2. al Signor N.P., in qualità di direttore dell'impianto di riciclo sito in Oristano via Bruxelles ove è stato realizzato il deposito incontrollato di rifiuti;
- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti incontrollatamente depositati presso l'immobile privato (già locato alla CONECO ITALIA SCARL) ubicato in Oristano via Bruxelles snc. Z.I. nord, distinto catastalmente al F. 6 Part. 279 sub 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, titolato alla s.r.l. "Bongiovanni e Medda" con sede in Nureci, via Conte Toufan n. 10, previa presentazione nel termine di giorni 15 dall'avvenuta notifica della presente, di un piano dettagliato relativo alle tempistiche di esecuzione di quanto ordinato. Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti scadenze intermedie:



COMUNE DI ORISTANO

- a) entro 30 gg. dovranno essere state compiute tutte le operazioni di selezione dei rifiuti propedeutiche al loro corretto smaltimento;
- b) entro 60 gg. dovranno essere ultimate tutte le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti all'interno del capannone;
- c) entro 90 gg. dovranno essere completate le operazioni di rimozione rifiuti con esibizione dei relativi formulari identificativi dei rifiuti avviati a smaltimento/recupero;
- di provvedere alla rimozione dei rifiuti, costituiti da plastica, carta e cartone, di volume approssimativo stimato, alla data del 16/04/2018, in mc. 3000 mediante lo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge e tramite ditte autorizzate;
- le operazioni di cui sopra dovranno interessare sia le aree coperte che quelle scoperte dell'immobile per tutta la sua estensione, pari a circa mq. 10.000;
- dell'avvio e della conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti dal sito compromesso, ai fini della verifica di correttezza delle procedure, dovrà essere trasmessa, a consuntivo, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti movimentati.

DISPONE

- che qualora non si ottemperi a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà con l'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

DEMANDA

Al personale della Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine operanti a livello territoriale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Sardegna nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata a

1. alla Signora M. A., Legale Rappresentante della ditta "CONECO ITALIA SCARL" con sede legale in Oristano via De Castro n. 67;



COMUNE DI ORISTANO

2. al Signor N. P., in qualità di direttore dell'impianto di riciclo sito in Oristano via Bruxelles ove è stato realizzato il deposito incontrollato di rifiuti.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento sia notificata a :

- Polizia Locale di Oristano per la vigilanza, il controllo e la verifica sul rispetto della presente Ordinanza, nonché l'eventuale adozione dei provvedimenti di loro competenza;
- Settore Ambiente e Suolo della provincia di Oristano per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
- Regione Autonoma della Sardegna, Settore Bonifiche e Siti inquinati;
- Consorzio Industriale di Oristano;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/10/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**